

Prot. n. I/1 17487

Pisa, 21.12.2010

IL RETTORE

Procedura Comparativa R.10.02

- VISTO: lo statuto dell'Università di Pisa, emanato con decreto rettorale 30 settembre 1994, n. 1196 e successive modifiche;
- VISTA: la legge 3 luglio 1998, n. 210 recante norme per il reclutamento dei ricercatori e dei professori universitari di ruolo;
- VISTO: il decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 2000, n. 117, recante norme sulle modalità di espletamento delle procedure per il reclutamento dei professori universitari di ruolo e dei ricercatori;
- VISTO: il decreto ministeriale 4 ottobre 2000, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.249 del 24 ottobre 2000 e successive modifiche di individuazione e rideterminazione dei settori scientifico disciplinari degli insegnamenti universitari;
- VISTA: la legge 4 novembre 2005, n. 230, recante nuove disposizioni concernenti i Professori e i Ricercatori Universitari;
- VISTA: la delibera in data 15 luglio 2008 con cui il Consiglio della facoltà di Medicina e chirurgia ha approvato la richiesta di un posto di ricercatore per il settore scientifico disciplinare MED/09 Medicina interna, da finanziare con la stipula di una convenzione con l'Associazione "Progetto Riabilitazione – Centro Studi Ricerche Medico-Sportive Riabilitative";
- VISTE: le delibere in data 15 gennaio 2009 e 30 gennaio 2010 con cui, rispettivamente, il Senato Accademico e il Consiglio di Amministrazione di questo Ateneo hanno approvato la proposta presentata dalla Facoltà di Medicina e chirurgia di stipula della convenzione con l'Associazione "Progetto Riabilitazione – Centro Studi Ricerche Medico-Sportive Riabilitative";
- VISTA: la legge 9 gennaio 2009, n. 1 di conversione del decreto legge 10 novembre 2008, n. 180;
- VISTO il decreto ministeriale 27 marzo 2009, n. 139;
- VISTO: il decreto ministeriale 28 luglio 2009, n. 89;
- VISTA: la legge 4 novembre 2010, n.183;
- VISTA: la legge 27 dicembre 1997, n. 449, ed in particolare l'art. 51;
- VISTA: la nota n. 602 del 20 maggio 2010, con cui il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca ha comunicato che il rapporto tra assegni fissi e FFO per l'esercizio finanziario 2009 è pari a 86,94%;
- VISTA: la delibera in data 12 novembre 2010 con cui il Consiglio della facoltà di Medicina e chirurgia ha confermato la richiesta di un posto di ricercatore universitario per il settore scientifico disciplinare MED/09 Medicina interna;
- VISTA: la delibera in data 18 novembre 2010, con cui il Senato Accademico di questo Ateneo ha autorizzato l'indizione di una procedura di valutazione comparativa per un posto di ricercatore, la cui copertura finanziaria graverà sul finanziamento esterno da parte dell'Associazione Progetto riabilitazione, deliberandone l'assegnazione al settore scientifico disciplinare MED/09 Medicina interna;
- VISTA: la convenzione stipulata in data con la predetta Associazione;

DECRETA

Art. 1 (Oggetto della valutazione comparativa)

L'Università di Pisa (di seguito denominata Università) indice le procedure di valutazione comparativa per il reclutamento di un ricercatore universitario presso le **Facoltà di Medicina e chirurgia** nel settore scientifico disciplinari (SSD) **MED/09 Medicina interna**.

E' previsto il seguente impegno assistenziale: *il vincitore svolgerà attività assistenziale presso l'Azienda Ospedaliero Universitaria Pisana.*

Per l'elenco delle discipline afferenti al settore scientifico disciplinare si rinvia al decreto ministeriale 4 ottobre 2000, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.249 del 24 ottobre 2000, e successive modifiche.

Al presente bando si farà riferimento con la sigla R.10.02.

Art. 2 (Requisiti per l'ammissione)

La partecipazione alla valutazione comparativa di cui all'articolo 1 è libera, senza limitazioni in relazione alla cittadinanza ed al titolo di studio posseduto dai candidati, salvo quanto previsto dal comma successivo.

Non possono partecipare i ricercatori, in servizio presso università italiane, inquadrati nel medesimo settore scientifico disciplinare oggetto della valutazione comparativa, ovvero in settori scientifico disciplinari facenti parte della stessa area, come individuata dalla medesima lettera iniziale della sigla del settore.

Art. 3 (Domande di ammissione)

Coloro che intendono partecipare alla valutazione comparativa di cui all'articolo 1 devono presentare domanda in carta libera entro il termine perentorio di 30 giorni decorrenti dal giorno successivo a quello di pubblicazione dell'avviso del presente bando sulla Gazzetta Ufficiale.

La domanda deve essere indirizzata a:

MAGNIFICO RETTORE
UNIVERSITÀ DI PISA - BANDO R.10.02
LUNGARNO PACINOTTI, 43
56126 PISA

Le domande di partecipazione alla valutazione comparativa si considerano prodotte in tempo utile anche se spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, entro il termine indicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Le domande possono essere consegnate a mano presso l'Unità Protocollo dell'Ateneo, Lungarno Pacinotti, 43, Pisa, con il seguente orario: dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 13.00; il martedì e il giovedì dalle 15.00 alle 17.00.

Coloro che intendono partecipare a più valutazioni comparative devono presentare una domanda specifica per ciascuna di esse.

Nella domanda, da compilare avvalendosi del fac simile (allegato 1 al presente bando), il candidato deve dichiarare sotto la sua personale responsabilità:

- 1) nome e cognome;
- 2) il SSD e la facoltà relativi alla valutazione comparativa cui intende partecipare;
- 3) il luogo e la data di nascita;
- 4) la residenza anagrafica;
- 5) il recapito prescelto per ricevere ogni comunicazione relativa al presente bando: indirizzo con codice di avviamento postale, numero telefonico, eventuale indirizzo di posta elettronica;
- 6) il codice fiscale;
- 7) la cittadinanza posseduta;

- 8) il godimento dei diritti civili e politici in Italia o nello Stato di provenienza;
- 9) di non avere riportato condanne penali ovvero le eventuali condanne subite, indicando gli estremi delle relative sentenze e gli eventuali procedimenti penali pendenti a loro carico;
- 10) l'idoneità fisica all'impiego;
- 11) solo per i cittadini italiani di sesso maschile: posizione riguardo agli obblighi militari;
- 12) di non essere stato destituito o dispensato dall'impiego presso una Pubblica Amministrazione per persistente insufficiente rendimento, ovvero di non essere stato dichiarato decaduto da un impiego statale ai sensi dell'art.127 del Testo Unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato;
- 13) di non essere in servizio presso un'università italiana come ricercatore inquadrato nel medesimo settore scientifico disciplinare della valutazione comparativa cui chiede di partecipare, ovvero in un settore scientifico disciplinare facente parte della stessa area, come individuata dalla lettera iniziale della sigla del settore.

La mancanza nella domanda delle dichiarazioni di cui ai precedenti punti comporta l'esclusione dalla partecipazione alla valutazione comparativa, fatta esclusione, solo per i cittadini stranieri, per la mancata indicazione del codice fiscale.

Il codice fiscale costituirà il codice di identificazione personale del candidato. Per i cittadini stranieri che non indicassero il codice fiscale, esso sarà determinato a cura dell'Università.

La firma apposta dal candidato in calce alla domanda non è soggetta ad autenticazione.

Ogni eventuale variazione di quanto dichiarato nella domanda dovrà essere tempestivamente comunicata all'Università. L'Università non assume alcuna responsabilità nel caso di irreperibilità del candidato o di dispersione delle comunicazioni dipendenti da inesatte indicazioni del recapito da parte del candidato, compresa la mancata o tardiva comunicazione di variazione, oppure dipendenti da disguidi postali o telegrafici, o comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o di forza maggiore.

Art. 4 (Documenti da allegare)

Alla domanda di partecipazione devono essere allegati in duplice copia:

- a) il curriculum dell'attività scientifica e didattica del candidato;
- b) l'elenco dettagliato di tutti i titoli che il candidato ritiene utili ai fini della valutazione comparativa e che saranno presentati con le modalità di cui al successivo art.5;
- c) l'elenco dettagliato delle pubblicazioni del candidato;

oltre a una fotocopia del codice fiscale e di un documento di identità.

Sia il curriculum che gli elenchi dei titoli e delle pubblicazioni devono essere datati e firmati dal candidato.

Le pubblicazioni e i titoli non devono essere presentati in allegato alle domande.

Art. 5 (Commissioni giudicatrici e presentazione dei titoli e delle pubblicazioni)

Nomina Commissioni - Le Commissioni giudicatrici sono costituite con le modalità indicate nell'art.1 comma 5 della Legge 09.01.2009, n.1 e dal D.M. 27.03.2009, n.139.

Esse sono nominate con decreto rettorale pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana - IV[^] Serie Speciale.

Eventuali istanze di ricasazione dei commissari da parte dei candidati devono essere presentate entro 30 giorni dalla pubblicazione del decreto di nomina della commissione sulla Gazzetta Ufficiale. Decorso tale termine non sono ammesse istanze di ricasazione.

Presentazione titoli e pubblicazioni - Entro 30 giorni dalla pubblicazione del decreto di nomina della commissione sulla Gazzetta Ufficiale, i candidati devono inviare all'Università tutti i titoli e documenti contenuti nell'elenco di cui all'articolo 4 lettera b, e, tra le pubblicazioni presenti nel relativo elenco, quelle che il candidato ritiene più significative e utili ai fini della valutazione comparativa, secondo quanto sarà disposto nel decreto di nomina della commissione.

Ai candidati non sarà trasmessa alcuna formale comunicazione della nomina della commissione giudicatrice; pertanto sarà cura dei candidati attivarsi presso l'Unità Reclutamento docenti e tecnici amministrativi per avere informazioni riguardo alla nomina di dette commissioni.

I titoli e le pubblicazioni si considerano prodotti in tempo utile anche se spediti a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine indicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante. Non verranno presi in considerazione i titoli e le pubblicazioni spediti dopo il termine fissato.

Il mancato invio dei titoli e delle pubblicazioni è considerato esplicita e definitiva manifestazione della volontà di rinunciare alla valutazione comparativa.

È facoltà dei candidati produrre, in luogo dei titoli originali, idonee dichiarazioni sostitutive di certificazione ai sensi dell'art.46 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n.445. I candidati cittadini dell'Unione Europea possono dimostrare il possesso dei titoli sopraindicati mediante le forme di semplificazione delle certificazioni amministrative consentite dal decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n.445. I candidati possono utilizzare i fac simili di dichiarazioni sostitutive allegati al presente bando.

I candidati cittadini extracomunitari residenti in Italia, secondo le disposizioni del regolamento anagrafico della popolazione residente approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223, possono utilizzare le dichiarazioni sostitutive limitatamente ai casi in cui si tratti di comprovare stati, fatti e qualità personali, certificabili o attestabili da parte di soggetti pubblici o privati italiani ai sensi dell'articolo 3, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n.445, fatte salve le speciali disposizioni contenute nelle leggi e nei regolamenti concernenti la disciplina dell'immigrazione e la condizione dello straniero.

I certificati rilasciati dalle competenti autorità di Stati stranieri devono essere conformi alle disposizioni vigenti nello Stato stesso e devono altresì essere legalizzati dalle competenti autorità consolari italiane.

Con riferimento ai documenti e alle pubblicazioni, il candidato può presentare, in luogo degli originali, copia di essi corredata da apposita dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà in cui si attesti la conformità all'originale ai sensi degli artt.19 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n.445.

La dichiarazione può essere unica per tutti i documenti e le pubblicazioni inviati in copia. Ai sensi dell'art. 19 bis dello stesso decreto, la conformità all'originale può essere apposta in calce alla copia stessa.

Gli stati, fatti e qualità personali autocertificati dai candidati risultati idonei sono soggetti, da parte dell'università, a idonei controlli, anche a campione, circa la veridicità degli stessi.

Il candidato che partecipa a più valutazioni comparative deve inviare tante copie di titoli e pubblicazioni quante sono le procedure di valutazione comparativa a cui partecipa. Non è consentito ai candidati far riferimento a titoli e pubblicazioni già prodotti in altre procedure di valutazione comparativa.

Art. 6 (Esclusione dalla partecipazione)

L'esclusione dalla partecipazione alla procedura comparativa per difetto dei requisiti di cui all'articolo 3 è disposta con motivato provvedimento dirigenziale e notificata al candidato.

Art. 7 (Lavori delle commissioni giudicatrici)

La commissione deve concludere i suoi lavori entro sei mesi dalla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale del decreto di nomina della commissione.

Per comprovati ed eccezionali motivi segnalati dal presidente della commissione il Rettore dell'Università può prorogare, per una sola volta e per non più di quattro mesi, il termine dei lavori della commissione.

Nel caso in cui i lavori non siano conclusi entro il termine fissato, il Rettore, con

provvedimento motivato, avvia le procedure per la sostituzione d'ufficio dei componenti cui siano imputabili le cause del ritardo, stabilendo nel contempo un nuovo termine per la conclusione dei lavori.

Nella prima seduta la Commissione, che può avvalersi degli strumenti telematici di lavoro collegiale ai sensi dell'articolo 4, comma 12, del D.P.R. 117/2000, provvede a stabilire i criteri e le modalità di valutazione dei candidati, secondo i parametri individuati dal decreto ministeriale 28 luglio 2009, n. 89.

Al termine della prima seduta il verbale contenente i criteri e le modalità di valutazione dei candidati viene consegnato al responsabile del procedimento affinché ne curi la pubblicità mediante pubblicazione all'albo ufficiale dell'Università e sul sito web.

La valutazione comparativa è effettuata sulla base dei titoli e delle pubblicazioni dei candidati, ivi compresa la tesi di dottorato, discussi pubblicamente con la commissione, in conformità alle disposizioni di cui all'art. 1 della Legge 09.01.2009 n.1, agli artt. 2 e 3 del D.M. 28.07.2009 n. 89 e all'art. 9 della Legge 04.11.2010 n. 183.

I candidati saranno convocati tramite raccomandata con avviso di ricevimento almeno 20 giorni prima dell'effettuazione della discussione dei titoli e delle pubblicazioni; la mancata presentazione è considerata esplicita e definitiva manifestazione della volontà di rinunciare alla valutazione comparativa.

Nell'effettuare la valutazione comparativa dei candidati, saranno prese in considerazione esclusivamente pubblicazioni o testi accettati per la pubblicazione secondo le norme vigenti nonché saggi inseriti in opere collettanee e articoli editi su riviste in formato cartaceo o digitale con l'esclusione di note interne o rapporti dipartimentali.

La valutazione comparativa dei titoli dei candidati è effettuata analiticamente sulla base dei seguenti elementi debitamente documentati:

- a) possesso del titolo di dottore di ricerca o equivalente, conseguito in Italia o all'estero;
- b) svolgimento di attività didattica a livello universitario in Italia o all'estero;
- c) prestazione di servizi di formazione e ricerca, anche con rapporto di lavoro a tempo determinato, presso istituti pubblici italiani o all'estero;
- d) svolgimento di attività di ricerca, formalizzata da rapporti istituzionali, presso soggetti pubblici e privati italiani e stranieri;
- e) svolgimento di attività in campo clinico relativamente a quei settori scientifico-disciplinari in cui sono richieste tali specifiche competenze;
- f) realizzazione di attività progettuale relativamente a quei settori scientifico-disciplinari nei quali è prevista;
- g) organizzazione, direzione e coordinamento di gruppi di ricerca nazionali e internazionali;
- h) titolarità di brevetti relativamente a quei settori scientifico-disciplinari nei quali è prevista;
- i) partecipazione in qualità di relatore a congressi e convegni nazionali e internazionali;
- j) conseguimento di premi e riconoscimenti nazionali e internazionali per attività di ricerca.

Ai sensi dell'art. 1, comma 7, della legge 4 novembre 2005, n.230 costituiscono titoli preferenziali il dottorato di ricerca, le attività svolte in qualità di assegnisti e contrattisti ai sensi dell'articolo 51, comma 6, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, di borsisti post-dottorato ai sensi della legge 30 novembre 1989, n. 398, nonché di contrattisti ai sensi dello stesso art. 1 comma 14 della legge 4 novembre 2005, n.230.

Dopo la discussione dei titoli e delle pubblicazioni, la Commissione giudicatrice, sulla base dei giudizi individuali e collegiali, previa valutazione comparativa dei candidati, indica il vincitore.

Art. 8 (Accertamento della regolarità degli atti)

Gli atti della procedura di valutazione comparativa sono consegnati dalla Commissione al responsabile del procedimento.

Il rettore, entro trenta giorni dalla consegna, accerta con proprio decreto la regolarità formale degli atti e l'esito della procedura che sarà reso pubblico mediante affissione all'albo ufficiale e sul sito web dell'università. Dalla data di affissione all'albo ufficiale decorrono i termini per la proposizione di eventuali ricorsi.

La relazione finale e i giudizi saranno consultabili sul sito web dell'Ateneo al seguente indirizzo: <http://www.unipi.it/ateneo/bandi/val-comp/tornate/2010/index.htm>.

Dell'esito della procedura è data comunicazione al vincitore e alla facoltà interessata. Nessuna comunicazione verrà data agli altri candidati.

Nel caso in cui riscontri vizi di forma il rettore rinvia, con provvedimento motivato, gli atti alla Commissione affinché questa provveda alla regolarizzazione entro i successivi venti giorni.

Art. 9 (Nomina)

La nomina del vincitore è subordinata alla verifica del rispetto da parte dell'Ateneo dei limiti di cui alla legge n. 449/97, determinati, per ultimo, ai sensi del D.L. n. 180/2008 convertito con modifiche nella legge n. 1/2009.

Il vincitore entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data di convocazione da parte dell'Università, deve presentare o far pervenire i documenti richiesti per la nomina in ruolo.

La nomina a ricercatore universitario è disposta con decreto rettorale. Al ricercatore nominato spetta il trattamento economico previsto dalle disposizioni di legge in vigore.

Art. 10 (Restituzione della documentazione)

Al termine della procedura, decorsi 60 giorni dall'affissione all'albo ufficiale del decreto rettorale di approvazione degli atti, questo Ateneo provvede a restituire, ai candidati che ne abbiano fatto espressa richiesta, i documenti originali allegati alla domanda, salvo eventuale contenzioso in atto. I documenti dovranno essere ritirati dall'interessato entro e non oltre 30 giorni dalla scadenza del predetto termine. Decorso tale termine l'Università non è più responsabile della conservazione e restituzione della documentazione.

Art. 11 (Trattamento dei dati personali)

Il trattamento dei dati personali è disciplinato dal decreto legislativo 30 giugno 2003, n.196 "Codice in materia di protezione dei dati personali", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 29 luglio 2003, serie generale n.174, Supplemento ordinario n.123/L.

I dati personali trasmessi dai candidati con le domande di partecipazione alla selezione, sono trattati esclusivamente per le finalità di gestione del presente bando.

Il conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione, pena l'esclusione dalla selezione.

L'interessato gode dei diritti di cui alla citata legge, tra i quali figura il diritto di accesso ai dati che lo riguardano, nonché alcuni diritti complementari tra cui il diritto di far rettificare, aggiornare, completare o cancellare i dati erronei, incompleti o raccolti in termini non conformi alla legge.

Art. 12 (Responsabile del procedimento)

Ai sensi di quanto disposto dall'articolo 5 della legge 7 agosto 1990, n. 241, il responsabile del procedimento di cui al presente bando è la dott.ssa Laura Tangheroni, Area Reclutamento e Amministrazione del Personale, Unità Reclutamento Docenti e Tecnici amministrativi, Lungarno Pacinotti 44, 56126 Pisa, fax 050-2212167, e-mail l.tangheroni@adm.unipi.it.

Art. 13 (Norma di rinvio)

Per quanto non espressamente previsto dal presente bando, valgono, in quanto applicabili, le disposizioni previste dalla normativa citata nelle premesse del presente decreto, nonché le leggi vigenti in materia.

Art. 14 (Pubblicazione)

Un avviso dell'emanazione del presente decreto è pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, IV serie speciale "Concorsi ed Esami".

IL RETTORE
Prof. Massimo M. Augello

Allegato 1

Modello di domanda di partecipazione (in carta libera)

AL MAGNIFICO RETTORE
UNIVERSITÀ DI PISA - BANDO R.10.02
LUNGARNO PACINOTTI, 43
56126 PISA

Il/La sottoscritto/a _____ nato/a a
_____ prov. _____
il _____, residente nel comune di _____
(provincia di _____) via _____ n. _____

chiede

di essere ammesso/a a partecipare alla valutazione comparativa per il reclutamento di n. 1 ricercatore universitario presso la Facoltà di Medicina e chirurgia per il settore scientifico disciplinare MED/09 Medicina interna di cui al bando pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale-4 serie speciale del _____ n. _____.

Il sottoscritto dichiara sotto la propria responsabilità:

- a) che il proprio codice fiscale è _____(1);
- b) di eleggere domicilio agli effetti della presente domanda in _____
_____ via _____
_____ n. _____ c.a.p. _____ prov. _____
tel. _____ email _____;
- c) di essere in possesso della seguente cittadinanza: _____;
- d) di essere in godimento dei diritti politici e civili nello stato di appartenenza;
- e) di non aver riportato condanne penali ovvero le eventuali condanne subite indicando gli estremi delle relative sentenze e gli eventuali procedimenti penali pendenti a loro carico;
- f) di possedere l'idoneità fisica all'impiego;
- g) solo per i cittadini italiani di sesso maschile: di trovarsi nella seguente posizione riguardo agli obblighi militari: _____;
- h) di non essere stato destituito o dispensato dall'impiego presso una Pubblica Amministrazione per persistente insufficiente rendimento, ovvero di non essere stato dichiarato decaduto da un impiego statale ai sensi dell'art.127 del Testo Unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato;
- i) di non essere in servizio presso un'università italiana come ricercatore inquadrato nel medesimo settore scientifico disciplinare della valutazione comparativa cui chiede di partecipare, ovvero in un settore scientifico disciplinare facente parte della stessa area, come individuata dalla lettera iniziale della sigla del settore;
- j) di autorizzare l'Università di Pisa al trattamento dei propri dati personali così come previsto dall'art. 11 del bando di valutazione comparativa.

Il sottoscritto allega, in duplice copia, alla domanda :

- 1) il curriculum dell'attività scientifica e didattica datato e firmato;

- 2) l'elenco numerato, datato e firmato dei titoli che ritiene utili ai fini della valutazione comparativa;
- 3) l'elenco numerato, datato e firmato delle pubblicazioni;
- 4) una fotocopia del codice fiscale e di un documento di identità.

Dichiara, infine, di essere a conoscenza che le dichiarazioni mendaci sono punite ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia.

Il sottoscritto si impegna a comunicare ogni variazione dei dati sopraindicati, riconoscendo che l'Università di Pisa non assume alcuna responsabilità nel caso di irreperibilità del candidato o di dispersione delle comunicazioni dipendenti da inesatte indicazioni del recapito da parte del candidato, compresa la mancata o tardiva comunicazione di variazione, oppure dipendenti da disguidi postali o telegrafici, o comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o di forza maggiore.

Data _____

Firma

(da non autenticare ex art.39 D.P.R. 445/2000)

(1) Dichiarazione obbligatoria, pena l'esclusione, per i cittadini italiani .

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE

Art.46 del DPR 445 del 28/12/2000

__ L __ sottoscritt _____

nat __ a _____ prov. _____ il _____

residente a _____ prov. _____

Via/Piazza _____ n. _____

Consapevole delle responsabilità penali previste dagli artt.75 e 76 del DPR 445/2000 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci

DICHIARA

Data _____

__L__ Dichiarante

Esente da autentica di firma ed esente da imposta di bollo

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETA'

Artt. 19 e 47 del DPR 445 del 28/12/2000

___ L ___ sottoscritt _____
nat ___ a _____ prov. _____ il _____
residente a _____ prov. _____
Via/Piazza _____ n. _____

Consapevole delle responsabilità penali previste dagli artt.75 e 76 del DPR 445/2000 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci

DICHIARA

Data _____

___L___ Dichiarante

Esente da autentica di firma ed esente da imposta di bollo